



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
03-Terza sezione civile

nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile iscritta il 05.09.2017 e segnata dal N° R.G.A.C. **12616/2017**, promossa da

FALLIMENTO C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. nr. 498/18, in persona dei curatori fallimentari Prof. Dott. Onesti Tiziano, Avv. Federico Monni, Avv. Alessandro Ferretti, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Cappiello, come da autorizzazione del G.D. del Tribunale di Roma e da comparsa del 30.7.2018

Attrice

contro

Società PETRI CORSE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tagliaferri del Foro di Prato

Convenuta

Oggetto: Risoluzione contratto e risarcimento danni

Conclusioni

Per l'attrice (foglio di pc del 29.10.2021): *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, decidere IN VIA PRELIMINARE prendere atto dell'avvenuto scioglimento ex art. 72 legge fallimentare da parte della Curatela della C.G.F. della clausola arbitrare di cui all'art 16 del contratto inter partes stipulato in data 6.12.2010 (come da dichiarazione di scioglimento depositata telematicamente in data 16.12.2020) e comunque accertare la sua invalidità per violazione dell'art 1341 secondo comma c.c.; NEL MERITO a) accertare i gravi, reiterati inadempimenti della Petri Corse S.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti della C.G.F. con la sottoscrizione del Secondo contratto di sponsorizzazione, così come integrato dall'Addendum al secondo contratto di sponsorizzazione; b) dichiarare risolti per grave inadempimento della Petri Corse il secondo contratto di sponsorizzazione e l'Addendum al secondo contratto di sponsorizzazione; c) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione in favore della procedura dell'importo di euro 820.000, oltre iva, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, corrispondenti alle prestazioni mai effettivamente eseguite dalla Petri Corse in esecuzione del 2° contratto di sponsorizzazione, così come integrato dall'Addendum al 2° contratto di sponsorizzazione; d) accertare il danno cagionato dai comportamenti tenuti dalla Petri Corse alla dignità, all'onore e alla reputazione e all'immagine e all'identità commerciale della C.G.F.; f) condannare la convenuta al risarcimento in favore della Costruzioni Generali S.p.A. di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Società attrice che si chiedono nella misura di € 150.000,00, o nella diversa misura superiore o inferiore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. aggiornata con rivalutazione, comunque oltre*



interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. dal momento della proposizione della presente domanda sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori e spese generali nella misura di legge, del presente giudizio.

Per la convenuta: *IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO 1. dato atto della sussistenza e validità della clausola compromissoria prevista nell'art. 16 del Contratto datato 6.12.2010, cui è collegato il contratto integrativo/aggiuntivo del 29.12.2011, quindi in accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda per la presenza di clausola compromissoria, dichiarare la propria incompetenza a decidere della presente controversia. NEL MERITO 2. Respingere in ogni caso le domande attoree, in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa. 3. Accertare e dichiarare la validità del contratto datato 6.12.2010 e dell'addendum datato 29.12.2011 e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento di C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A.. 4. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.*

Svolgimento del Processo

La Società **C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI S.p.a.**, quale società *leader* nei settori di mercato di suo interesse, ha assunto, sin dall'anno 2010, vari impegni di sponsorizzazione di attività sportive al fine di diffondere il proprio marchio e procurare maggiore visibilità, anche internazionale, ai propri segni distintivi e, in tale ottica, ha inteso "sponsorizzare" sin dal 2010 la società PETRI CORSE s.r.l. facendola partecipare ad importanti competizioni sportive nel settore automobilistico e motoristico, in Italia e all'Estero.

In particolare la C.G.F. stipulò in data 24.05.2010 un contratto di sponsorizzazione corrispondendo alla Petri Corse s.r.l. la somma di euro 210.000, oltre I.V.A., perché partecipasse a nr. 2 competizioni nazionali denominate "Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2010" e "Porsche Targa Tricolore", che prevedevano complessivamente 16 manifestazioni/eventi da svolgersi secondo calendari prefissati; con successivo contratto del 13.07.2010 la Petri Corse s.r.l. si obbligava a partecipare anche alla gare del campionato "Porsche Mobil 1 Supercup", avente risonanza mondiale perché alcune gare si svolgono su circuiti americani e contestualmente ad alcune gare di Formula 1; la Petri Corse s.r.l. inoltre venne sponsorizzata per un singolo evento di Formula 1 a Monza del 12.9.2010, riscuotendo ulteriori 90.000, oltre I.V.A..

In data 06.12.2010 la C.G.F. stipulò un altro contratto di sponsorizzazione (con decorrenza dal 1.1.2011 e scadenza al 31.12.2011) per le competizioni sportive che si sarebbero tenute nel 2011 e precisamente per "Porsche Targa Tricolore 2011", "Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2011", "Campionato Italiano GT classe GT3", "Campionato Porsche Mobil 1 Supercup", alle quali la Petri Corse s.r.l. avrebbe dovuto partecipare consentendo il raggiungimento degli ulteriori obiettivi prefissati nel contratto, tra i quali la diffusione e la conoscenza sul mercato del marchio C.G.F. s.p.a..

Con successiva scrittura privata del 29.11.2011 (c.d. "Addendum") le parti decisero, ferme restando le pattuizioni del contratto del 6.12.2010, di estendere la durata della sponsorizzazione fino al 31.12.2012, così la società Petri s.r.l. avrebbe potuto nuovamente partecipare alle medesime n. 4 competizioni previste nel 2011 (anche se con riferimento al Campionato Porsche Mobil 1 SuperCup la sua partecipazione sarebbe stata limitata ad alcune gare e non a tutti gli eventi sportivi



del calendario), ottenendo il corrispettivo di euro 680.000,00, oltre I.V.A. da decurtarsi da quello di euro 1.700.000,00, pagato dalla C.G.F. per euro 1.020.000,00, oltre I.V.A..

La società C.G.F. s.p.a. assume di aver sempre rispettato le pattuizioni contrattuali, ivi comprese quelle relative al versamento dei corrispettivi delle sponsorizzazioni; ciò nonostante la Società Petri Corse non avrebbe, invece, correttamente adempiuto alle sue obbligazioni in quanto - per quanto appreso dalla C.G.F. s.p.a. - non partecipò a tutte le gare previste e, soprattutto, non partecipò nel 2011 al “Campionato Porsche Mobil 1 SuperCup” – che è la competizione internazionale sulla quale la C.G.F. s.p.a. aveva maggiormente confidato per ottenere visibilità e pubblicità; anche nel 2012 la Petri Corse s.r.l. non ebbe a partecipare, se non ad una soltanto, alle gare del “Campionato Porsche Mobil 1 SuperCup”; oltre a tali gravi inadempimenti, la società C.G.F. s.p.a. espone nel proprio atto introduttivo ulteriori inadempienze poste in essere dalla Petri Corse s.r.l. (v. punti da i a vi di cui a pag. 5 dell’atto di citazione) v. in particolare la mancata partecipazione a 3 su 7 delle date/eventi del Campionato Targa Tricolore Porsche nel 2011 e a 6 su 7 nel 2012, oltre a non aver predisposto e trasmesso il materiale pubblicitario relativo alle gare e per non aver messo a disposizione auto e spazi per le iniziative promozionali della C.G.F..

In ragione delle molteplici e gravi condotte inadempienti poste in essere dalla Petri Corse s.r.l., la C.G.F. S.p.a. ha sospeso, ex art. 1460 c.c., i pagamenti del corrispettivo contrattualmente previsto per il 2012 di euro 680.000 e ha chiesto il rimborso di quanto già parzialmente pagato in favore della Petri nel corso del 2011 e precisamente la somma di euro 820.000,00 (importo di euro 1.020.000,00 diminuito di euro 200.000), oltre I.V.A. e interessi.

Avviate le trattative per la definizione stragiudiziale, in data 01.06.2017 la società Petri Corse s.r.l. ha presentato presso il Tribunale di Roma ricorso per la dichiarazione del fallimento della stessa C.G.F. S.p.a., inducendo quest’ultima a promuovere in data 5.9.2017 dinanzi al Tribunale di Firenze il presente giudizio, anche al fine di essere ristorata dei danni all’immagine, al nome e alla reputazione commerciale subiti a seguito dell’insinuazione dello stato di decozione della C.G.F. s.p.a. medesima che ostacola – di certo – le iniziative imprenditoriali ed esponendola al rischio di sospensioni o di interruzioni di rapporti commerciali collaudati e redditizi.

Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 15.11.2017 eccependo, in prima battuta, il difetto di “competenza” (*rectius* di giurisdizione) del Tribunale adito in considerazione del fatto che i contratti di sponsorizzazione del 24.5.2010 e del 6.12.2010 prevedono l’intervento di un Collegio Arbitrale per dirimere le questioni insorte in ordine all’interpretazione, esecuzione ed eventuali risoluzioni contrattuali e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande avanzate, anche in considerazione del fatto che in altro procedimento arbitrale apertosi tra Petri Corse s.r.l. e Blumar – che fa capo alle stesse persone fisiche della C.G.F. s.p.a. - conclusosi con un lodo del 28.4.2014, gli inadempimenti accertati in relazione a fatti similari a quelli per cui si procede in questa sede, sono stati ritenuti non gravi; ha così avanzato domanda per l’accertamento dell’inadempimento di C.G.F. Costruzioni Generali S.p.a. al pagamento in suo favore della somma di euro 680.000, oltre I.V.A.: ha infine chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, facendo presente come la C.G.F. s.p.a. abbia depositato ricorso per Concordato preventivo in bianco al fine di sospendere l’avvio della procedura fallimentare.



Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

In data 20.06.2018 con sentenza nr 505 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.a., per cui in data 30.7.2018 si è costituita autonomamente la Curatela Fallimentare depositando atto di prosecuzione ex art 302 c.p.c..

Nella detta sentenza si legge che: *"...risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice; esso si rinvia dall'omesso pagamento dei debiti esistenti nei confronti dei ricorrenti di ammontare complessivo superiore ad euro un milione di euro e dalla infruttuosità dei pignoramenti presso terzi eseguiti; non è poi contestato l'ammontare del debito complessivo della società nei confronti dell'erario, banche e fornitori di oltre 45 milioni di euro .."*

Con provvedimento del 15.2.2019 sono stati ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ed ammissibili ai fini del decidere e, all'udienza del 30.04.2019 e dell'08.01.2020, sono stati sentiti i testi TORELLI Alessandro, PETRI Andrea, BINAZZI Luca.

Va dato atto che in data 05.08.2019 si è costituito in giudizio il nuovo difensore della parte convenuta.

Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 01.04.2020, questa è stata rinviata d'ufficio (a causa della sospensione delle attività processuali per effetto dello Stato di Emergenza da Pandemia da SARS COV-02) a quella del 22.4.2020 e quindi del 3.6.2020, nella quale le parti hanno rassegnato le loro conclusioni.

E' stata poi fissata l'udienza per la discussione e decisione secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c per la data del 20 gennaio 2021.

In data 16.12.2020 parte attrice ha depositato in P.C.T. la dichiarazione di scioglimento dalla clausola arbitrale contenuta nell'art 16 del contratto del 6.12.2010 (integrato dall'addendum del 2011) invocando l'art. 72 legge fallimentare, dando contestualmente atto di averla comunicata a parte convenuta con p.e.c..

L'udienza del 20.1.2021 non è poi stata tenuta per l'adesione del nuovo giudice assegnatario della causa all'iniziativa di astensione indetta dall'associazione di categoria di riferimento; il rinvio è avvenuto di ufficio a nuova udienza per il 09.09.2021.

Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 91 del 2021, la causa è stata assegnata all'odierno giudice che, fissata l'udienza "cartolare" del 5.11.2021 perché le parti rassegnassero le conclusioni dinanzi a nuovo giudice, viste le comparse conclusionali precedentemente già depositate, ha trattenuto la causa in decisione senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Sull'eccezione di "incompetenza" del Tribunale adito

Parte convenuta ha tempestivamente eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, l'esistenza della clausola nr 16 del contratto del 06.12.2010 che recita: *"qualunque controversia in ordine all'esecuzione, interpretazione ed eventuale risoluzione del presente contratto comprese quelle relative alla determinazione di eventuali danni in ordine all'esame dei comportamenti che possono essere gravemente lesivi dell'immagine di una delle parti, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il*



terzo, che avrà funzione di Presidente, dagli arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Prato su richiesta di una delle parti”.

A fronte di tale eccezione, parte attrice ebbe a replicare – con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. - rilevando che il contratto del 06.12.2010 venne redatto unilateralmente dalla Petri Corse s.r.l. e meramente accettato da C.G.F. S.p.a.; in particolare la clausola in oggetto non è stata sottoscritta ed approvata specificatamente secondo le modalità di cui all’art 1341 c.c., in quanto nell’ultima pagina di cui si compone il contratto del 06.12.2010 è presente una sola sottoscrizione della C.G.F. seguita dalla frase “*per accettazione della premessa dagli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8 a norma disp. del c.c. (art. 1341 e 1342 c.c.)*” che, in quanto tale, non può intendersi come “sottoscrizione separata” e distinta da quella posta in calce alle condizioni generali del contratto predisposto da parte convenuta.

Alcuna controreplica è stata svolta a tale riguardo da parte convenuta né con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. né con i successivi atti difensivi; tant’è che parte attrice ripropone le medesime argomentazioni nella memoria conclusionale del 30.11.2020; in data 16.12.2020, tuttavia, parte attrice ha dichiarato di “essersi sciolta” unilateralmente ex art. 72 legge fallimentare dalla clausola compromissoria e ciò a prescindere dalle sorti del retrostante rapporto controverso.

Ciò chiarito, questo giudice ritiene che la curatela fallimentare, nel volersi sciogliere non dall’intero contratto del 6.12.2010 ma solo dalla clausola arbitrale, ha “implicitamente” confermato che la clausola compromissoria è valida ed esistente, quando invece aveva “dubitato” della legittimità invocando la violazione dell’art. 1341 secondo comma c.c..

Di tal modo l’eccezione di compromesso – sollevata da parte convenuta – è fondata, dato che essa rimane comunque opponibile agli organi della procedura fallimentare.

Ed invero, l’istituto del compromesso arbitrale, anche irrituale, è inquadrabile nella figura del mandato collettivo e non è soggetto all’effetto di scioglimento nel caso di fallimento del mandante (v. *Cass. Sez. VI sottosezione 1 Sentenza nr. 4956 del 25.2.2020; Tribunale di Reggio Emilia del 27.1.2021; Tribunale Bari sezione IV 29.11.2019 giudice Ruffino*).

Ciò trova indiretta conferma nell’art. 83 bis l.fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.





Così, la clausola arbitrale sarà opponibile al curatore fallimentare nei casi in cui esso agisca per il recupero di un credito che trova la sua origine in un contratto in cui è prevista una clausola compromissoria.

L'eccezione di incompetenza viene accolta e ciò comporta la rimessione della controversia al collegio arbitrale (arbitrato rituale) o l'improponibilità della domanda (in caso di arbitrato libero).

A tale proposito l'opzione interpretativa - tra arbitrato rituale ed irrituale - è effettuata dal Giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c., e dunque facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse; in caso di dubbio, come nel caso di specie dove nulla viene specificato, occorre prediligere la scelta a favore dell'arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell'articolo 808^{ter} c.p.c. e della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

La contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario sotto il profilo della devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, implica un problema di competenza e non di giurisdizione, atteso che l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (infatti laddove fosse stato previsto un arbitrato irrituale, la pronuncia sarebbe stata di improponibilità della domanda per rinuncia all'azione giurisdizionale, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale).

Le domande proposte nel merito non potranno, pertanto, essere esaminate.

Le spese processuali sono integralmente compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta, dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale.

Spese processuali integralmente compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Firenze il 24 novembre 2021

Il Giudice on.

Liliana Anselmo

